

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Conte of Florence Distribution s.p.a. (in
fallimento ad esercizio provvisorio)**

Parte Generale

Ai sensi degli artt. 6, co. 1 lett. a) e 7, co. 2, D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231

Approvato dal curatore fallimentare prof. dott. Riccardo Della Santina il 9/4/19

1

1. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231	2
1. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del D. L.vo n. 231/2001	2
1.1. Il Decreto legislativo n. 231/2001	2
1.2. Natura della responsabilità	2
1.3. Criteri d'imputazione	2
1.4. I reati-presupposto	4
1.5. Le sanzioni	8
1.6. Reati commessi all'estero	9
1.7. Vicende modificative dell'ente	9
1.8. Le caratteristiche del modello di organizzazione gestione e controllo	10
1.9. Organismo di Vigilanza	11

2

2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo all'interno di Pieri Ecologia s.r.l.	12
2.1. Breve storia dell'Azienda	13
2.2. Informazioni legali, cariche sociali e ulteriori posizioni contrattuali	13
2.3. Attività svolta e personale dipendente	13
2.4. Organigramma aziendale	15
2.5. Posizione, ruolo e mansioni di ogni soggetto intraneo all'Azienda	15
2.6. Sistema disciplinare	15
2.6. Approvazione, modifica e attuazione del Modello	15
2.6.1. Misure nei confronti degli impiegati	16
2.6.2. Misure nei confronti dei clienti, fornitori e collaboratori esterni	16
2.7. Misure a tutela del Whistleblower	16
2.8. Validità del presente Modello	17

3

3. Organismo di Vigilanza	17
3.1. Composizione e nomina	17
3.2. Funzioni, poteri e budget dell'Organismo di Vigilanza	18
3.3. Flussi informativi	19
3.4. Raccolta e conservazione delle informazioni	20

4

4. Metodo	20
4.1. Limitazione dell'indagine	20
4.2. Struttura del Modello	20
4.3. Comunicazione e diffusione del Modello	20

1. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del D. L.vo n. 231/2001

1.1. Il Decreto legislativo n. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, il “Decreto”), recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (Allegato n. 1), ha introdotto all’interno dell’ordinamento italiano una nuova forma di responsabilità degli enti. In particolare, si tratta di una responsabilità amministrativa, in sede penale, delle persone giuridiche, per taluni reati commessi, o tentati, da soggetti appartenenti ai vertici aziendali o da soggetti ad essi sottoposti.

Il Decreto attua alcune convenzioni internazionali sottoscritte dal nostro Paese: in particolare, la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 e del 26 maggio 1997 sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea e sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Unione Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato quella dell’ente a vantaggio o nell’interesse del quale lo stesso reato è stato perpetrato.

Le disposizioni del Decreto si applicano agli enti forniti di personalità giuridica, nonché alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica (art. 1 del Decreto).

1.2. Natura della responsabilità

Sulla natura della responsabilità degli Enti ai sensi del Decreto, il panorama dottrinale e giurisprudenziale non è omogeneo. Prevale, però, la teoria che qualifica tale responsabilità come un tertium genus, tra responsabilità penale e responsabilità amministrativa. Così, per assicurare la prevenzione e repressione dei reati-presupposto contenuti nell’elenco di cui agli artt. 24 e ss. del Decreto (cfr. infra), sarebbero mutuati i tratti sia dell’illecito penale che di quello amministrativo.

Il Giudice competente a giudicare l’autore del fatto è altresì chiamato a giudicare, nell’ambito del medesimo procedimento, della responsabilità amministrativa dell’Ente e ad applicare la sanzione conseguente.

La responsabilità amministrativa dell’Ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica - autrice del reato: l’Ente, infatti, risponde anche qualora l’autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile o qualora il reato si estingua per causa diversa dall’amnistia (art. 8 del Decreto).

1.3. Criteri d’imputazione

Se al suo interno è commesso uno dei reati-presupposto elencati dal Decreto (cfr. il paragrafo successivo), l’Ente è responsabile soltanto ove si verifichino talune ulteriori condizioni.

Anzitutto, è necessario che il reato-presupposto sia stato commesso:

- a) da soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o soggetti che esercitano di fatto la gestione ed il controllo dell’Ente (cosiddetti “soggetti apicali”, cfr. art. 5, co. 1 lett. a) del Decreto);

- b) da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti apicali (cosiddetti “soggetti sottoposti”, cfr. art. 5, co. 1 lett. b) del Decreto).

La condotta di tali soggetti deve essere stata realizzata “nell’interesse o a vantaggio della società”. Si ha “interesse” quando l’autore del reato abbia agito con l’intenzione di favorire il suo Ente di appartenenza, indipendentemente dal risultato raggiunto. Si ha “vantaggio” quando l’Ente abbia tratto (o avrebbe potuto trarre) dalla condotta tenuta un risultato positivo, anche di natura non economica.

In ossequio a tali criteri d’imputazione, l’art. 5, co. 2 del Decreto stabilisce che l’Ente non risponde se i soggetti apicali o quelli subordinati hanno agito “nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”.

Il criterio dell’ “interesse o vantaggio” è coerente con la struttura soggettiva dei reati dolosi, ove l’agente direziona la propria volontà verso il raggiungimento di un risultato, ma risulta incompatibile con quella dei reati colposi (tra questi, si pensi, tra tutti, ai reati ambientali). Il coefficiente colposo è infatti caratterizzato dall’assenza di volontà, ed è pertanto da escludersi che l’agente possa aver compiuto il fatto tipico del reato con la finalità di procurare un interesse o un vantaggio per l’ente di appartenenza. Con riferimento ai reati colposi, allora, l’interpretazione maggioritaria ritiene di correlare i criteri imputativi di “interesse o vantaggio”, non all’evento del reato, ma alla sua condotta, nella quale riconoscere un “risparmio di spesa” vantaggioso per la persona giuridica. Così, ad es., nei reati ambientali commessi in forma colposa, il vantaggio conseguito dall’ente dovrebbe essere riconosciuto nel risparmio derivante dal mancato adeguamento alla normativa in materia ambientale.

Affinchè l’ Ente possa essere esonerato dalla responsabilità amministrativa da reato sancita dal Decreto, è necessario che dimostri di avere fatto tutto quanto in suo potere per organizzarsi e controllare che nell’esercizio dell’attività d’ impresa non possa essere commesso uno dei reati-presupposto tra quelli elencati nel Decreto.

Per questa ragione, il Decreto prevede che la responsabilità dell’Ente possa essere esclusa qualora, prima della commissione del fatto:

- a) siano predisposti ed attuati modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire la commissione dei reati della specie di quello verificatosi;
- b) sia istituito un organo di controllo (Organismo di Vigilanza), con poteri di autonoma iniziativa, avente il compito di vigilare sul funzionamento dei modelli di organizzazione.

Nell’ipotesi di reati commessi dai soggetti in posizione apicale, il Legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l’Ente, in considerazione del fatto che i soggetti apicali esprimono e rappresentano la politica gestionale dell’Ente. La responsabilità dell’Ente sarà dunque esclusa soltanto qualora quest’ultimo dimostri che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “Modello”) esistente e che non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza (di seguito “OdV”), appositamente incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sull’effettiva osservanza del Modello stesso (art. 6 del Decreto). In queste ipotesi, si deve dunque provare una sorta di frode interna al Modello da parte dei soggetti apicali.

Nel caso di reato realizzato dal sottoposto, invece, si avrà la responsabilità dell’Ente soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, con onere probatorio gravante in capo alla pubblica accusa. In questa ipotesi, l’esclusione della responsabilità

dell'Ente è subordinata alla adozione di protocolli organizzativi adeguati, per il tipo di organizzazione e di attività svolta, a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio (art. 7, co. 1 del Decreto). Si tratta, in questo caso, di una vera e propria "colpa di organizzazione", che ha permesso la commissione del reato-presupposto.

1.4. I reati-presupposto

In ossequio al "principio di legalità" di cui agli artt. 25 Cost. e 2 c.p., il Legislatore ha stabilito un elenco di reati per i quali l'Ente può essere chiamato a rispondere (cc.dd. "reati-presupposto"). Le fattispecie di reato dalle quali può scaturire la responsabilità dell'Ente, tassativamente elencate dal Decreto, sono le seguenti:

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01)

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D. Lgs 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009 n. 94, art. 2, comma 29]

- Associazione per delinquere diretta a commettere uno dei delitti di cui agli artt. 600,601,601-bis e 602, nonché 12, co. 3-bis d. lgs. n. 286/1998, nonché 22, co. 3 e 4 e 22-bis. Co. 1 l. 1 aprile 1999 n. 91 (art. 416, co. 6 c.p.);
- Associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art.630 c.p.);
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dal predetto articolo;
- Delitti di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01).

- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Traffico d'influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Reati di falso nummario (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001]

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 c.p.) [Articolo aggiunto dalla L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 15, co. 7 lett. b]

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di identificazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623, comma 1 e 2, c.c.) (l'art. 2623 è soppresso dal 12/01/2006 dalla Legge del 28/12/2005 n. 262 art. 34;
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3].

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8].

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5 -].

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9].

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9].

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3].

- Ricettazione (art. 648 c.p.).
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Auto-riciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-octies, D. Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 15,co. 7]

- Delitti di cui agli artt. 171, co. 1, lett. a-bis), e co. 3, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies L. 22 aprile 1941, n. 633

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (377-bis c.p., secondo quanto previsto dall'art. 25-decies, d. Lgs. 231/2001)

Reati ambientali (art. 25-undecies, D. Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dal D. L.vo 7 luglio 2011, n. 121, art. 2, co. 2]

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Reati in materia di scarichi di acque reflue (art. 137 D. Lgs. 152/2006);
- Reati in materia di gestione non autorizzata dei rifiuti (art. 256, D. Lgs. 252/2006);
- Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257, D. Lgs. 152/2006);
- Violazione di obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D. Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D. Lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D. Lgs. 152/2006);
- Sistema informatico per il controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, D. Lgs. 152/2006);
- Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, D. Lgs. 152/2006)
- Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via d'estinzione (art. 1 - 6, L. 150/2002);
- Reati in materia di ozono in atmosfera (art. 3, L. 549/1993);
- Inquinamento doloso o colposo dei mari provocato dalle navi (artt. 8 e 9 D. Lgs. 202/2007);

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 -sexies c.p.)

**Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D. Lgs. 231/2001)
[Articolo aggiunto dal D. L.vo 16 luglio 2012, n. 109, art. 2]**

- Delitti di cui all'art. 22, co. 12-bis, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
- Delitti di cui all'art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
- Delitti di cui all'art. 12, co. 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Reati in materia di razzismo e xenofobia, di cui all'art. 3, co. 3-bis, l. n. 654 del 13 ottobre 1975 (art. 25-terdecies, D. Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla l. 20 novembre 2017, n. 167]

1.5. Le sanzioni

Le sanzioni che, ai sensi dell'art. 9 del Decreto, possono essere applicate all'ente sono: la sanzione pecuniaria; le sanzioni interdittive; la confisca; la pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie sono applicabili in qualunque caso di responsabilità amministrativa dell'Ente dipendente da reato e si attuano in base ad un sistema di "quote" – non inferiori a cento e non superiori a mille – di importo minimo pari a Euro 258,00 e massimo pari a Euro 1.549,00 (art. 10 del Decreto). Nel quantificare la sanzione pecuniaria, il Giudice determina il numero delle quote tenendo conto dei seguenti indici: gravità del fatto, grado della responsabilità dell'Ente, attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è poi fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente (art. 11 del Decreto).

L'art. 12 del Decreto stabilisce poi che la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a euro 103.291,00 se: (i) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; (ii) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. Inoltre, il comma due della medesima disposizione stabilisce che la sanzione pecuniaria sia ridotta da un terzo alla metà qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: (i) l'ente abbia risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso; (ii) sia stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Ove ricorrano entrambe le condizioni previste dal comma appena citato, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

Le sanzioni interdittive sono le seguenti: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Esse si aggiungono alle sanzioni pecuniarie e si applicano solo ai reati per i quali ciò sia espressamente previsto qualora: (i) l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione o

vigilanza quando, in questo ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; (ii) in caso di reiterazione degli illeciti (art. 13 del Decreto).

La confisca consiste nell'acquisizione, da parte dello Stato, del prezzo o del profitto del reato o di un valore ad essi equivalente (art. 19 del Decreto). Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca (art. 53 del Decreto).

In tema di sequestro preventivo, l'art. 53, co. 1-bis D. Lgs. 231/2001 (introdotto dal Decreto Legge n. 101/2013) prevede che, in caso di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente ex articolo 19, comma 2, del Decreto, il custode giudiziario consente agli organi societari di impiegare società, aziende, titoli, quote azionarie o somme liquide oggetto di sequestro per garantire la continuità e lo sviluppo aziendale. Solo in caso di violazione della destinazione ai fini di sviluppo e continuità aziendale è prevista la devoluzione di poteri gestori in capo a un amministratore giudiziario.

Infine, la pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione può essere disposta per una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale (art. 18 del Decreto).

Qualora i reati sanzionati sulla base del Decreto vengano commessi nella forma del tentativo, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

E' inoltre esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto).

1.6. Reati commessi all'estero

Gli Enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché lo Stato del luogo dove è stato commesso il reato non decida di procedere nei loro confronti (art. 4, co. 1 del Decreto).

1.7. Vicende modificative dell'ente

Il Decreto contiene la disciplina del regime di responsabilità dell'Ente in caso di vicende modificative, ovvero in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda. In caso di trasformazione dell'Ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo Ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'Ente originario per fatti commessi anteriormente alla trasformazione (art. 28 del Decreto).

In caso di fusione, l'Ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli Enti partecipanti alla fusione (art. 29 del Decreto).

In caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Gli Enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento

delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per reati anteriori alla scissione, nel limite del valore effettivo del patrimonio trasferito al singolo Ente (art. 30 del Decreto).

Infine, in caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'Ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli Enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato (art. 33 del Decreto).

1.8. Le caratteristiche del modello di organizzazione gestione e controllo

Il Decreto detta alcuni principi di carattere generale nella redazione del Modello, senza predisporre una sua analitica regolamentazione. La mera adozione formale di un Modello non è sufficiente ad esimere l'Ente dalla responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/2001. Ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) del Decreto, il Modello deve presentare le seguenti caratteristiche.

- a) Deve essere efficace, vale a dire ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;
- b) Deve essere effettivamente attuato, ovvero il suo contenuto deve trovare applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

Per quanto concerne l'efficacia, l'art. 6, co. 2 del Decreto individua il contenuto minimo del Modello: i) individuazione delle attività dell'Ente nel cui ambito possono essere commessi i reati; ii) previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente, in relazione ai reati da prevenire; iii) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati; iv) previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'OdV; v) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello (qui di seguito il "Sistema Disciplinare").

Sempre con riferimento al requisito di efficacia, la legge 30 novembre 2017, n. 179 ha aggiunto, all'art. 6 del Decreto, un nuovo comma 2-bis, secondo il quale i Modelli di organizzazione e gestione prevedono: (i) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5 comma 1, lettere a) e b) (vale a dire, i soggetti apicali e quelli subordinati) di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte (tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante); (ii) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante; (iii) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; (iv) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del Decreto, sanzioni nei confronti di chi viola le misure a tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Con riferimento, invece, all'effettiva attuazione, il Decreto richiede una verifica periodica e un aggiornamento del Modello, qualora emergano significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute oppure qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente (art. 7 del Decreto).

La prassi desume per larga parte le caratteristiche concrete dei Modelli di organizzazione e gestione dalle Linee guida elaborate da Confindustria (cfr. l'art. 6, co. 3 del Decreto, secondo il quale i modelli di organizzazione e gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti), dalla prassi organizzativa interna all'azienda e dai precedenti giurisprudenziali.

In particolare, il diritto giurisprudenziale ha col tempo elaborato alcuni principi da osservare nella predisposizione e corretta attuazione del Modello-231. Soltanto il rispetto di questi principi può consentire all'Ente di esimersi da responsabilità nel caso di commissione al suo interno di un reato-presupposto. In questa sede, è importante ricordare la Sentenza n. 3307 del 18 dicembre 2013 della Sezione Quinta della Corte di Cassazione (caso-Impregilo), che ha stabilito: (i) che la conformità alle Linee Guida di categoria non vale ipso facto a qualificare il Modello come "efficace" ed "effettivamente attuato"; (ii) che il soggetto deputato al controllo interno di osservanza del Modello non deve essere gerarchicamente subordinato ai soggetti controllati; (iii) che l'elusione fraudolenta del Modello, prevista dall'art. 6, co. 1 lett. c) del Decreto quale oggetto di prova liberatoria per l'Ente nel caso in cui il reato-presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale, consiste – non già nella violazione frontale dei protocolli organizzativi interni - ma in una condotta ingannevole, falsificatrice e subdola, non dissimile dagli "artifici o raggiri" previsti nel reato di truffa.

1.9 Organismo di Vigilanza

L'art. 6, co. 1, lett. b) del Decreto individua, tra i requisiti affinché un Ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati-presupposti al suo interno, l'istituzione di un Organismo di Vigilanza che sia "dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo" ed al quale sia affidato "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento".

L'OdV è pertanto un organismo interno alla Società - terzo e indipendente rispetto agli altri organi dell'Ente – che ha il compito di vigilare sull'efficacia, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello e dei protocolli previsti all'interno della Società. Il compito di vigilanza sull'effettività ed osservanza del Modello consiste nella ricognizione costante delle attività aziendali e nella verifica della coerenza tra comportamenti concreti e Modello adottato. L'attività di valutazione dell'adeguatezza ed efficacia del Modello consiste, invece, nella verifica che, in relazione alle caratteristiche ed alla tipologia dell'attività d'impresa concretamente svolta dalla Società, il Modello sia effettivamente idoneo a prevenire i reati previsti dal Decreto. Infine, l'OdV dovrà costantemente vigilare circa la persistente adeguatezza preventiva del Modello e segnalare eventuali necessità di aggiornamento conseguenti al mutamento della realtà aziendale interna o della disciplina esterna. L'aggiornamento viene proposto dall'OdV ed è sottoposto all'approvazione dell'organo amministrativo.

Negli enti di piccole dimensioni, compiti dell'OdV possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente (art. 6, co. 4 del Decreto). Il Decreto non contiene una definizione specifica di "enti di piccole dimensioni"; tuttavia, si può fare riferimento sia a quanto stabilito dalle Linee Guide Confindustria, secondo le quali gli "enti di piccole dimensioni" sono quelli connotati da una struttura organizzativa essenziale in cui vi è coincidenza tra proprietà ed amministrazione, sia a quanto stabilito dalla Commissione europea con Raccomandazione n. 2003/361/CE, ratificata con D.M. 18/4/2005. L'art. 2 di tale D.M. definisce i requisiti quantitativi dell'ente di piccole dimensioni: meno di 50 occupati; fatturato annuo/totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. La Guardia di Finanza, con Circolare n. 83607/2013, ha fatto espresso

riferimento a tale normativa per la definizione di “ente di piccole dimensioni”; dunque, si tratta di una fonte accreditata.

Nel caso in cui le funzioni di OdV vengano assegnate all’organo dirigente, è opportuno che quest’ultimo si avvalga della consulenza di professionisti esterni, ai quali affidare l’incarico di verificare periodicamente il rispetto del Modello. I compiti delegabili sono esclusivamente quelli di carattere tecnico: la delega ad un professionista esterno non comporta infatti la traslazione della posizione di garanzia in ordine alla funzione di vigilanza.

Per un efficace svolgimento delle sue funzioni, l’OdV dispone di un budget, appositamente assegnato quale voce del bilancio aziendale, e di una serie di poteri e prerogative. All’OdV sono infatti attribuiti i poteri di attivare le procedure di controllo in maniera autonoma, anche effettuando verifiche ed ispezioni, sistematiche o a sorpresa, su operazioni o atti specifici posti in essere nell’ambito delle aree sensibili, ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti, anche attraverso strutture di controllo già esistenti nella Società; raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti in ordine all’attuazione del Modello; condurre indagini interne e svolgere attività ispettiva per accertare le segnalazioni di eventuali violazioni pervenute e documentare le eventuali irregolarità o violazioni del Modello che dovessero emergere dall’analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni; comunicare le violazioni accertate all’Organo Amministrativo o al Collegio Sindacale; chiedere informazioni e coordinarsi con i responsabili delle singole Aree aziendali e Funzioni per l’espletamento della propria attività, avvalendosi del loro eventuale supporto per i diversi aspetti relativi al Modello; avere libero accesso presso tutte le banche dati, gli archivi ed i documenti della Società; avvalersi, qualora necessario od opportuno, del supporto di consulenti esterni, dotati di competenze tecniche in ambiti specialistici. Deve essere garantita l’insindacabilità delle scelte dell’OdV da parte delle istituzioni dell’ente stesso, pena il venir meno del requisito essenziale dell’autonomia medesima.

L’art. 6, comma 2, punto d) del Decreto stabilisce che il Modello deve prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’OdV, aventi in particolar modo ad oggetto le eventuali violazioni del Modello, delle Procedure aziendali o del Codice Etico. Le informazioni fornite all’OdV sono finalizzate a migliorare le attività di controllo dell’OdV medesimo, ma non comportano un obbligo dello stesso di attivarsi qualora discrezionalmente non reputato necessario od opportuno.

Qualsiasi intraneo alla Società ha l’obbligo di riferire tempestivamente all’OdV qualsiasi notizia di violazione del Modello e qualsiasi suo elemento costitutivo, anche da parte di soggetti non appartenenti alla Società, ed ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell’applicazione del Decreto. La violazione di tale obbligo dovrà comportare l’applicazione di una sanzione disciplinare.

Anche in attuazione delle modifiche di cui alla legge n. 179/2017, l’OdV della Società opera al fine di garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, discriminazione o penalizzazione interna conseguenti alla segnalazione effettuata. L’adozione di simili misure ritorsive dovrà comportare l’applicazione di una sanzione disciplinare. L’OdV garantirà inoltre adeguata riservatezza ai soggetti che riferiscono informazioni o compiono segnalazioni, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società. La violazione delle misure atte a garantire la riservatezza interna dovrà comportare l’applicazione di una sanzione disciplinare.

2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo all’interno di Conte of Florence Distribution s.p.a.

2.1. Breve storia dell'Azienda

Il brand nasce a Firenze nel 1952 vicino al Ponte Vecchio con l'apertura del primo punto vendita sotto l'insegna Con.T.E. (Confezione Tessuti Esclusivi) che propone le confezioni per signora realizzate esclusivamente a mano da alcune sartorie storiche fiorentine. Nel 1958 l'insegna CON.T.E. viene trasformata in Conte of Florence ed il negozio cede il posto all'azienda. Successivamente, il 21 luglio 1972 viene fondata la società Conte of Florence spa. Al nome di Conte of Florence viene aggiunto il logo composto dalla C con il giglio, emblema del capoluogo toscano a sottolineare le origini del brand.

La società "Conte of Florence Distribution spa" è, invece, stata costituita nel 2012 e, contestualmente alla sua costituzione, ha stipulato un contratto di affitto del ramo di azienda con "Florence Sportware srl", per la distribuzione retail e wholesale del celebre marchio "Conte of Florence".

Nel 2014 è stato, poi, stipulato un contratto di affitto del ramo di azienda con la società "Distribution società per azioni", per la commercializzazione di tutti i marchi da Dekker e Kejo.

Nel 2015, il marchio "Conte of Florence" è stato ceduto ad una società bulgara: ciò ha dato luogo ad una controversa azione giudiziarie intrapresa dal curatore fallimentare, che si è conclusa nel gennaio 2019 con il recupero del marchio. Oggi, la società è proprietaria del marchio "Conte of Florence".

Nel 2017 sono state costituite due ulteriori società (Cof Retail s.r.l. e Cof outlet s.r.l.), di cui Conte of Florence Distribution s.p.a. era socio unico: tali società sono state poste in liquidazione nel 2018 ed i rami conferiti (retail ed outlet) sono tornati in capo a Conte of Florence Distribution spa.

2.2. Informazioni legali, cariche sociali e ulteriori posizioni contrattuali

L'Azienda è costituita in forma di "società per azioni". La sede legale si trova in Altopascio (LU), via Corte Luini s.n.c.

Alla data del fallimento, unico socio della Conte of Florence Distribution s.p.a. era la "Global Smart Capital Corporation Ltd", società incorporata in Nevada (USA), con sede legale in Room 1905, Nam WO Hong Building Shan Wan, HGK 99907777.

Prima che le azioni fossero cedute alla Global Smart Capital, il capitale sociale era così ripartito: Fidinterev s.r.l. (58,18%), Fedefi s.r.l. (15,64%), Whorkshop s.r.l. (9,06%), Luna s.r.l. (9,06%), D&K s.r.l. (6,97%), Tassinari Massimo (1,1%).

Alla data del fallimento, il consiglio di amministrazione era così composto: Jhoannes Petrus Roux presidente, Antonino Pane vice-presidente, Carlo De Carolis consigliere e amministratore delegato.

Il collegio sindacale era, invece, composto dal dott. Francesco Trafiletti (presidente) e dai dottori Lorenzo Gallacci e Marco Alberti in qualità di sindaci effettivi.

2.3. Attività svolta e personale dipendente

Conte of Florence Distribution s.p.a. è un'azienda operante nel settore moda, che commercializza prodotti tessili non di propria produzione. L'azienda provvede soltanto allo studio della linea-moda (avvalendosi di contratti di consulenza con alcuni stilisti) e alla predisposizioni dei relativi prototipi (con l'ausilio di 3 – 4 sarte

interne): la produzione vera e propria (sia del campionario che dell'intera collezione) avviene invece all'esterno della società.

In particolare, due sono le modalità di realizzazione del prodotto:

1. Attraverso un sistema di "prenotazione" della materia prima in nome e per conto di fornitori esterni, che provvedono poi in prima persona ad acquistare, ritirare la merce e realizzare il capo;
2. Attraverso l'acquisto diretto della materia prima, che viene poi inviata ai produttori per la lavorazione ed ultimazione del capo tessile.

Una volta inviati i prototipi, i fornitori esterni provvedono alla realizzazione del campionario. Quest'ultimo viene, poi, consegnato agli agenti di vendita, che lo propongono ad una rete-vendita (negozi mono e multi marca): sulla base delle effettive richieste (e delle statistiche di vendita degli anni precedenti), viene effettuata una stima del fabbisogno ed avviata la lavorazione.

Il prodotto ultimato viene poi commercializzato sia all'interno di negozi facenti capo alla società, sia all'interno di negozi con i quali la società intrattiene un contratto di franchising.

La ricezione del prodotto finito e l'invio presso i punti vendita avviene attraverso un sistema di logistica esterna.

Soltanto per il trasporto e la consegna dei campionari, la società provvede in prima persona tramite mezzi propri: tuttavia, quando i campionari sono molti, si ricorre pur sempre al sistema di logistica.

La merce che transita in COF (sede centrale in Altopascio – LU – via Corte Luini, snc) viene stoccata all'interno di un magazzino. Qui troviamo 6 addetti: 2 in ufficio, 2 alla movimentazione delle materie prime e delle merci, 2 alla movimentazione dei resi e al controllo qualità. E' opportuno precisare che i resi ritornano in azienda molto di rado: nella maggior parte dei casi essi vengono stoccati dal sistema logistica, che poi ne cura direttamente il trasporto presso gli outlet.

L'azienda dispone poi di due furgoncini con i quali provvede al trasporto di alcuni dipendenti da e per Firenze ed Empoli.

Per quanto riguarda l'attività delle due ex-società controllate (Retail ed Outlet), essa si esaurisce nella commercializzazione e vendita, presso negozi in gestione diretta, dei prodotti forniti dalla sede centrale.

La struttura dell'azienda

Strutturalmente, l'Azienda è così organizzata:

- Una sede centrale;
- Molteplici punti vendita *retail* ed *outlet*: questi ultimi, o sono gestiti direttamente dall'azienda oppure in forza di un contratto di franchising.

Esiste, inoltre, un punto vendita "corner" all'interno della Coin di Bergamo.

Si allega al presente modello la lista aggiornata dei punti vendita Conte of Florence.

Il presente Modello vale sia per la sede centrale, che per tutti i punti venditi facenti capo (direttamente oppure tramite franchising) all'Azienda.

I dipendenti dell'Azienda

Sede: 35 dipendenti + 4 collaboratori esterni

Nei 26 PV Retail (=25 PV + 1 corner all'interno del Coin di Bergamo): 96 Dipendenti + 1 stagista

Nei 7 Outlet: 35 Dipendenti

Totale: 166 dipendenti + 4 collaboratori esterni + 1 stagista

2.4. Organigramma aziendale

L'organigramma aziendale, con i nomi dei soggetti preposti ai vari comparti della filiera produttiva, è quello che si allega al presente Modello. Nella Parte Speciale di questo Modello, seguirà una specifica analisi dei singoli ruoli e mansioni.

2.6. Approvazione, modifica e attuazione del Modello

In considerazione della situazione di esercizio provvisorio dell'azienda, nella quale è il curatore fallimentare a subentrare nelle funzioni gestorie, con decadenza dell'organo amministrativo, il presente Modello è stato adottato dal curatore fallimentare prof. dott. Riccardo Della Santina in data ... , con massima diffusione dello stesso tra i dipendenti, ai quali è stata inviata mail, con richiesta di prendere visione dello stesso, con affissione nella bacheca centrale dell'azienda in Altopascio (LU), via Corte Luini snc, nonché pubblicazione sul sito internet della società.

In questo paragrafo, si darà conto di tutte le modifiche, integrazioni ed aggiornamenti del Modello. La storia della progressiva implementazione delle cautele organizzative è importante al fine di un adeguato apprezzamento dell'attività di prevenzione all'interno della Società.

2.6 Sistema disciplinare

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, co. 2, lett e) del Decreto, la Società intende comminare specifiche sanzioni disciplinari relative a condotte inosservanti del presente Modello. La definizione di sanzioni ha lo scopo di contribuire all'efficacia del Modello 231 stesso e all'efficacia dell'azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza. L'applicazione di sanzioni disciplinari è autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito del procedimento eventualmente avviato presso l'Autorità Giudiziaria competente.

Costituisce violazione del Modello-231:

(i) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello 231 e/o del Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello 231 e/o dal Codice Etico;

(ii) l'inosservanza degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza previsti dal Modello 231,.

Tali condotte devono esporre la Società al rischio oggettivo di commissione di uno dei reati-presupposto di cui al Decreto.

2.6.1. Misure nei confronti degli impiegati

A ogni notizia di violazione del Modello -231, acquisita anche attraverso comunicazione da parte dell'OdV, è dato impulso al processo volto all'accertamento di presunti comportamenti illeciti posti in essere dai dipendenti di Conte of Florence Distribution s.p.a., ai sensi dei vigenti strumenti normativi interni:

(i) nel caso in cui sia accertata la violazione del Modello 231 o del Codice Etico, qualificabile come "inadempimento del contratto di lavoro", è individuata e irrogata dal datore di lavoro-curatore fallimentare prof. dott. Riccardo Della Santina, nei confronti dell'autore della violazione, la sanzione disciplinare prevista dal contratto applicabile;

(ii) la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione. Si terrà conto dei seguenti indici: intenzionalità del comportamento o grado della colpa; comportamento complessivo del dipendente verificando la sussistenza o meno di precedenti disciplinari; livello di responsabilità e autonomia del dipendente autore dell'illecito disciplinare; gravità degli effetti del medesimo in ordine al rischio di commissione di uno dei reati-presupposto; altre particolari circostanze.

Le sanzioni disciplinari sono quelle previste dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro del dipendente interessato, nonché quelle comunque derivanti dall'applicazione delle generali disposizioni di legge in materia di recesso (con o senza preavviso) dal contratto di lavoro.

E' garantito il rispetto della procedura stabilita dalla legge n. 300/1970 e dai contratti collettivi di lavoro relativa all'irrogazione della sanzione disciplinare.

2.6.2. Misure nei confronti dei clienti, fornitori e collaboratori esterni

I clienti, fornitori e collaboratori esterni di Conte of Florence Distribution s.p.a. sono tenuti al rispetto delle regole sancite nel presente Modello e nel Codice Etico. L'Azienda s'impegna ad inserire nei contratti che conclude e nelle lettere d'incarico che conferisce precisi obblighi di rispetto del presente Modello e del Codice Etico. La sanzione prevista, in caso di mancata osservanza, sarà la risoluzione del rapporto contrattuale, salve eventuali azioni risarcitorie.

Ogni soggetto intraneo all'Azienda che acquisisca una notizia di violazione del Modello da parte di clienti, fornitori o consulenti ha l'obbligo di riferirne tempestivamente all'OdV, che effettuerà le dovute verifiche.

Spetterà al curatore fallimentare provvedere alla risoluzione dei rapporti contrattuali nel caso in cui la violazione sia ritenuta esistente.

2.7. Misure a tutela del Whistleblower

In attuazione dell'art. 6, co. 2-bis del Decreto, la Società intende predisporre al suo interno idonei canali che consentano ai soggetti intranei, sia apicali che subordinati, di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazione del Modello di organizzazione e gestione, di cui siano venuti a conoscenza in ragioni delle funzioni svolte. Tali segnalazioni potranno avvenire sia in forma orale che scritta e

dovranno essere dirette all' OdV, a cui è fatto divieto di rivelare l'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

La società ha altresì previsto un canale alternativo e informatico di segnalazione, idoneo a garantire la riservatezza del segnalante.

Sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. La violazione di tale precetto costituisce una grave violazione del Modello, e comporterà l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste e descritte nel paragrafo 2.7.

E' fatto divieto a chiunque presti la propria attività o collaborazione per la Società effettuare segnalazioni infondate con dolo o colpa grave. L'effettuazione di tali segnalazioni è considerata una grave violazione del Modello e comporterà l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste nel paragrafo. 2.7.

2.8. Tempo di validità del presente Modello

Poiché questo Modello è adottato con atto del curatore fallimentare, chiamato ad amministrare l'esercizio provvisorio dell'Azienda, la sua validità è limitata alla durata dell'esercizio provvisorio. Quando quest'ultimo verrà meno, anche il presente Modello decadrà.

3. Organismo di Vigilanza

L'organismo di vigilanza di Conte of Florence (di seguito, l' "Organismo di Vigilanza") definisce e svolge le attività di competenza secondo collegialità ed è dotato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 231 del 2001 di "autonomi poteri di iniziativa e controllo". L'Organismo di Vigilanza disciplina il proprio funzionamento mediante apposito regolamento.

L'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza sono garantite dal posizionamento riconosciuto nel contesto della struttura organizzativa aziendale e dai necessari requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità dei suoi componenti.

L'Organismo di Vigilanza è inoltre coadiuvato, per le sue attività di controllo, dalla segreteria di Conte of Florence, dal Responsabile Risorse Umane, dal Responsabile Sicurezza, dall'area-amministrazione.

3.1. Composizione e nomina

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Curatore fallimentare e, fatta salva diversa determinazione da parte del predetto organo, è composto da tre componenti esterni (soggetti non legati da rapporto di lavoro dipendente con la Società) individuati tra professionisti legali, che hanno maturato specifica conoscenza della società, alcuni dei quali effettuando, nella fase immediatamente successiva alla dichiarazione di fallimento con autorizzazione ad esercizio provvisorio, l'attività di due diligence protesa alla redazione di questo Modello.

Anche al fine di assicurare il massimo grado di autonomia ed indipendenza nelle attività e decisioni dell'Organismo, il regolamento dell'Organismo di Vigilanza prevede l'adozione di quorum costitutivi e deliberativi idonei a garantire che le delibere siano validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti esterni.

I membri dell'Organismo di Vigilanza durano in carica fino alla cessazione dell'esercizio provvisorio da parte della Società.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza: (i) i conflitti di interesse, anche potenziali, con Conte of Florence o con società da essa controllate, che ne compromettano l'indipendenza; (ii) la titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza su Conte of Florence o su società da essa controllate; (iii) il rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza; (iv) il provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. n. 231 del 2001; (v) la condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; (vi) le relazioni di parentela, coniugio, convivenza o affinità entro il IV grado con il curatore fallimentare di conte of Florence, nonché con persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di Conte of Florence o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano - anche di fatto - la gestione e il controllo di Conte of Florence, sindaci di Conte of Florence e la società di revisione.

Qualora simili condizioni avessero a verificarsi durante l'esercizio del mandato, ciò costituirà motivo di sostituzione e/o decadenza del componente dell'organo.

Il verificarsi di motivi di sostituzione di ineleggibilità e/o decadenza a carico di componenti dell'Organismo di Vigilanza non comporterà la decadenza dell'intero organo, anche nel caso in cui dovesse riguardare la maggioranza dei membri in carica, fatto salvo in ogni caso: (i) l'obbligo di provvedere, con la massima sollecitudine, alla sostituzione degli stessi, ai sensi di quanto previsto nel presente paragrafo e (ii) (nell'ipotesi in cui i predetti motivi di sostituzione o integrazione o di ineleggibilità e/o decadenza dovessero riguardare tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza) il permanere in carica, ad interim e fino ad integrazione dei componenti dotati dei necessari requisiti, del componente che, per ultimo, abbia dato notizia dell'intervenuta causa di sostituzione o integrazione o di ineleggibilità e/o decadenza.

Fermo restando quanto sopra, il curatore fallimentare potrà disporre la sospensione o la revoca dall'incarico di un componente dell'Organismo di Vigilanza in caso di: -omessa o insufficiente vigilanza attestata - anche in via incidentale - in una sentenza di condanna (anche non passata in giudicato) emessa da un Giudice penale ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 a carico della Società o di un altro ente in cui tale componente rivesta, o abbia rivestito, la carica di organismo di vigilanza, ovvero attestata, anche in via incidentale, in un provvedimento di applicazione della sanzione su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) emesso nei confronti della Società; grave inadempimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza.

3.2. Funzioni, poteri e budget dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono così definiti: (i) vigilanza sull'effettività del Modello 231 e monitoraggio delle attività di attuazione e aggiornamento del Modello 231; (ii) disamina dell'adeguatezza del Modello 231, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di

prevenire comportamenti illeciti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001; (iii) analisi circa il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello 231; (iv) promozione del necessario aggiornamento, in senso dinamico, del Modello 231; (v) esame delle risultanze delle attività effettuate e della relativa reportistica; elaborazione di direttive per le funzioni aziendali; (vi) cura dei flussi informativi di competenza con le funzioni aziendali; (vii) ogni altro compito attribuito dalla legge o dal Modello 231.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le proprie attività di indagine, analisi e controllo svolte direttamente, di altre funzioni aziendali interne o di professionisti/società terze. È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza, o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza può organizzare incontri, anche in via periodica, con i responsabili delle funzioni aziendali della Società, per essere informato su questioni, eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo stesso e scambiare dati e valutazioni ad essi inerenti. All'Organismo di Vigilanza è attribuita: la facoltà, con autonomi poteri di rappresentanza, di stipulare, modificare e/o risolvere - per il tramite delle unità aziendali competenti - incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico; la disponibilità delle risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

3.3. Flussi informativi

Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il curatore fallimentare

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello 231, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati. Sono previste le seguenti linee di riporto: (i) continuativa, nei confronti del curatore fallimentare (ii) trimestrale, nei confronti del curatore fallimentare; a tale proposito è predisposta una relazione semestrale relativa all'attività svolta, con evidenza dell'esito delle attività di vigilanza effettuate e delle eventuali innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti registratesi nel periodo; (iii) immediata, ove risultino accertati fatti di particolare materialità o significatività, nei confronti del curatore fallimentare.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello 231 in merito a eventi che potrebbero determinarne una violazione.

Al riguardo: ciascuno dei responsabili dei vari settori aziendali (vd. Organigramma) comunica all'Organismo di Vigilanza una informativa almeno semestrale sull'avvenuta adozione ed aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo della società; il responsabile delle Risorse Umane ed il Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione riferiscono periodicamente all'Organismo di Vigilanza, su base almeno trimestrale, in merito ai dati e agli indicatori raccolti in tema di salute, sicurezza sul lavoro ed ambiente ai sensi dei vigenti strumenti normativi; il responsabile Risorse Umane ed il Responsabile area amministrativa riferiscono periodicamente all'Organismo di Vigilanza in merito alle azioni disciplinari intraprese ad esito di attività istruttorie svolte a seguito della ricezione di segnalazioni anche anonime (whistleblowing) o scaturenti da attività di audit, nonché di ogni ulteriore sanzione disciplinare inflitta in

relazione a comportamenti illeciti rilevanti ai fini del Modello 231; ciascun manager o dipendente deve segnalare comportamenti non in linea con i principi e i contenuti del Modello 231 o del Codice etico, contattando l'Organismo di Vigilanza; i consulenti, i collaboratori e i partner commerciali, per quanto riguarda la propria attività svolta nei confronti di Conte of Florence, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza; l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Sono istituiti "canali informativi dedicati" per facilitare il flusso di comunicazioni e informazioni. In particolare, ogni flusso informativo potrà essere inviato alla casella di posta elettronica: odvconteofflorence@gmail.com.

3.4. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione e rapporto previsti nel Modello 231 è conservato dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio cartaceo e/o informatico. Fatti salvi gli ordini legittimi delle Autorità, i dati e le informazioni conservate nell'archivio sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza solo previa autorizzazione dell'Organismo stesso.

4. Metodo

4.1 Limitazione dell'indagine

La presenza di un soggetto pubblico imparziale, quale il curatore fallimentare e l'attività e la vigilanza del Giudice delegato, consentono di escludere la commissione di molti dei reati-presupposto contemplati dal Decreto.

Eventuali cautele organizzative saranno, pertanto, predisposte soltanto laddove il rischio-reato sia ritenuto apprezzabile.

Sul punto, si rinvia alla Parte speciale del presente Modello.

4.2. Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una Parte generale ed una Parte speciale. Nella Parte generale si è brevemente descritto il sistema di responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche ai sensi del D. Lgs. 231/2001, indicando le caratteristiche generali che un Modello di organizzazione e gestione deve avere per determinare l'efficacia esimente. Si è provveduto a calare il Modello di organizzazione e gestione all'interno della specifica realtà aziendale di Conte of Florence, descrivendo la storia, il sistema di governance e la struttura della società.

Nella parte speciale, invece, saranno individuate le aree a rischio reato e le relative cautele organizzative.

4.3. Comunicazione e diffusione del Modello

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso, sia all'interno che all'esterno della propria organizzazione. La comunicazione e la formazione sui contenuti e sui principi del Modello sono garantite dall'organo dirigenziale della società, che avrà cura di diffondere la conoscenza del Modello tra i suoi dipendenti, di procedere alle necessarie attività di formazione e di curare eventuali aggiornamenti. Nell'effettuare tali attività, il curatore potrà avvalersi di consulenti esterni all'azienda.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari a cui essa si rivolge, è in ogni caso improntata ai principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità, al fine di consentire ai diversi destinatari la conoscenza delle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Ai dipendenti è garantita la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello nella versione aggiornata direttamente sul sito internet aziendale. La versione aggiornata del Modello approvata dal curatore è comunicata attraverso posta elettronica a tutti i dipendenti dell'Ente. La versione aggiornata del Modello viene altresì affissa nelle bacheche presenti all'interno dell'azienda. A tutti i dipendenti viene data informativa della pubblicazione della versione aggiornata del Modello sul sito internet e dell'affissione della stessa nelle bacheche aziendali. A tutti i nuovi assunti viene data informativa dell'avvenuta adozione del Modello e del Codice Etico e di Comportamento all'atto dell'assunzione. Il presente Modello, in entrambe le sue parti Generale e Speciale, nonché il Codice Etico vengono pubblicati, nella loro versione aggiornata, sul sito internet della Società. Per quanto concerne fornitori, collaboratori e consulenti esterni in genere, questi sono vincolati al rispetto del Modello, per le parti di volta in volta applicabili, mediante la previsione di apposite clausole contrattuali e, se del caso, mediante il richiamo al Modello, così come pubblicato sul sito Internet della Società.

ALLEGATI:

- 1) D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231;
- 2) Organigramma aziendale aggiornato al febbraio 2019;
- 3) Lista punti vendita Conte of Florence.